

REGNO D'ITALIA.

N. 1985.

Sez. I.

Milano 18 febbrajo 1808.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Alle Municipalità, ed ai Ricevitori Comunali.

Per istabilire qual sia la Persona abilitata a ricevere gli atti di sequestro, o di opposizione sulle pubbliche Casse, contemplati dall'art. 561. del Codice di Procedura Civile, le LL. EE. il Sig. Gran-Giudice Ministro della Giustizia, ed i Signori Ministri di Finanza, dell'Interno, e del Tesoro, hanno determinato, che quelli, che risguarderanno le Casse Comunali siano ricevuti dai rispettivi Ricevitori, ai quali spetta pure di farne la vidimazione sull'originale.

Di tanto se ne prevengono, per norma all'evenienza de' casi. Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima

L O N G O.

MINOJA Segr. Gen.